Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 83

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 10 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1943



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 83 DEL 10 APRILE 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di premi sulle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » e sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). — Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione, e distruzione di titoli 5 % « Città di Roma » rimborsati. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso.

**(1254)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 169.

**Modificazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è prorogato sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 15 marzo 1943, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile* 1943-XXI
*Atti del Governo, registro* 456, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1943-XXI, n. 170.

**Elevazione a consolato di 1ª categoria del Regio consolato di 2ª categoria in Saigon e soppressione del Regio consolato di 1ª categoria in Hanoi ed istituzione nella stessa sede di un Regio vice consolato di 2ª categoria.**

N. 170. R. decreto 12 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Saigon viene elevato a consolato di 1ª categoria e il Regio consolato di 1ª categoria in Hanoi viene soppresso e nella stessa sede viene istituito un Regio vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 171.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Reggio Emilia.**

N. 171. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Reggio Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 172.

**Autorizzazione alla Regia università di Ferrara ad accettare una donazione.**

N. 172. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10 000 nominali in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal Cons. naz. avv. gr. uff Alberto Verdi, nella sua qualità di podestà del comune di Ferrara, con atto pubblico in data 14 ottobre 1942-XX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Cesare Baruffaldi e da conferirsi ad uno studente bisognoso, avente spiccate attitudini allo studio, da scegliersi esclusivamente fra i figli dei dipendenti comunali.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

**Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919 n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore avv. Ugo Bono ed il dott. Odoardo Nola, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, sono confermati rispettivamente nella carica di presidente e di vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI*
*Registro 6 Lavori pubblici, foglio 75.*

(1248)

---

REGIO DECRETO 18 febbraio 1943-XXI.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 4 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » di pertinenza come dagli atti, del sig. Di Leo Onofrio fu Pietro, e riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta Di Leo Onofrio fu Pietro, alla partita 593, foglio di mappa 2, particelle 2/2, 31, 35, 38, 27/*e*, 27/*i*, Ha. 59.80.38, imponibile L. 3532,56.

Il detto fondo è diviso in due appezzamenti.

Il primo confina: a nord, con torrente Carapelle; a nord-est, con terreni di Di Leo Isabella, a sud, col tratturello Orta-Tressanti e con terreni di Di Leo Mauro; a nord-ovest, con terreni di Traisci Antonio.

Il secondo appezzamento confina: a sud, col tratturello Orta-Tressanti; a nord-ovest, col detto tratturello; a nord-est ed est, con terreni di Di Leo Mauro; ad ovest, con terreni di Colangelo Pasquale già di Pavoncelli.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 132.000 (centotrentaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1943-XXI*
*Registro n. 6 Finanze, foglio n. 214. — LESEN*

(1199)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 marzo 1943-XXI.

**Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie ».**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX;

Visto l'art. 4 della legge 28 maggio 1942-XX, n. 628;

Visto l'art. 5 della legge 4 giugno 1942-XX, n. 651;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693;
Vista la legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140;
Visto l'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vista la richiesta del Ministero delle finanze del 30 novembre 1942-XX, n. 211750;
Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento di opere pubbliche straordinarie per il primo semestre dell'anno 1943-XXI;
Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie » contemplati dal decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX ed emanato in attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, è fissato per il primo semestre dell'anno 1943-XXI in 600 milioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1223)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 marzo 1943-XXI.

**Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno ».**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942-XX, n. 1000;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, n. 91363, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze;
Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, nonchè il Regio decreto 21 gennaio 1943-XXI, n. 60, ed il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1829;
Visto l'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;
Viste le richieste del Ministero delle finanze del 30 novembre 1942-XXI, n. 211200, e 21 dicembre 1942-XXI, n. 212363;
Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento delle spese straordinarie del Ministero dell'interno per il 1° semestre del 1943-XXI;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno » contemplati dal decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, n. 91363, registrato alla Corte dei conti, il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze, ed emanate in attuazione del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, è fissato per il 1° semestre dell'anno 1943-XXI in 5 miliardi e 70 milioni di lire, di cui L. 5.000.000.000 per l'erogazione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi e L. 70.000.000 per l'erogazione di contributi per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio degli Enti ausiliari per l'anno 1942.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1222)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.

**Sostituzione di un membro del Comitato per le telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;
Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1940-XVIII, registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 170;
Vista la delega del Comando Supremo, di cui al suo foglio 2003 Ufficio telecomunicazioni del 25 febbraio 1943-XXI;

Decreta:

Il capitano di vascello Vittorio De Pace è nominato membro del « Comitato per le telecomunicazioni » quale delegato di detto Comando Supremo, in sostituzione del capitano di vascello Gastone Minotti che, con pari data cessa dalla carica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

*Il Ministro*: CINI

(1230)

---

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 31 marzo 1943-XXI.

**Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un appezzamento di terreno per l'impianto di un campo sportivo in Grosseto.**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per l'impianto di un campo sportivo da annettere alla Casa della G.I.L. di Grosseto è necessario procedere all'acquisto di un terreno di proprietà del signor Guerri Angiolo;
Considerata l'opportunità di tale acquisto per il prezzo di L. 6800 (seimilaottocento);
Visti i documenti catastali ed ipotecari;
Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal signor Guerri Angiolo:

resede di terreno a forma di trapezio coi lati di m. 13,50 e 16 a confine col compratore a m. 17 e 7,20 a confine col venditore. Distinto al catasto rustico del comune di Grosseto nella partita 1148 e rappresentato dal mappale 295, lettera *n*) del foglio n. 91, della superficie di circa mq. 170 e della rendita imponibile di L. 2,21 e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Grosseto a stipulare l'atto.

Roma, addì 31 marzo 1943-XXI

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
VIDUSSONI

(1204)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 71.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19926 — Data: 23 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Martino Luigi Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8307 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Soccio Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8448 — Data: 24 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Cascavilla Giuseppe fu Leandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 29 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trieste — Intestazione: Colombin Maria di Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 18 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Pellizzari Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 3100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: De Giorgio Elisabetta fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 13.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 14 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Tocci Letizia di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1827 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric.to — Intestazione: Di Vito Elisabetta fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 72.400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 9 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Angelucci Arcangelo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale. L. 29.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

(1097) *Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE Iª PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1943-XXI - N. 68

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9897 |
| Argentina (U) | 4,45 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 43,70 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9928 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,9925 |
| Cile (I) | 0,7125 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (Nanchino) (I) | 0,8055 | Portogallo (U) | 0,7950 |
| Columbia (I) | 10,877 | Id (C) | 0,7975 |
| Costarica (I) | 3,372 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Russia (I) | 3,5868 |
| Cuba (I) | 19 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Serbia (I) | 38 — |
| Egitto (I) | 75,28 | Slovacchia (C) | 66,40 |
| Equador (I) | 1,38 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Estonia (C) | 4,697 | Id (C) (2) | 169,40 |
| Finlandia (C) | 38,91 | S. U. America (I) | 19 — |
| Francia (I) | 38 — | Svezia (U) | 4,53 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Id (C) | 4,529 |
| Giappone (U) | 4,75 | Svizzera (U) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Id (C) | 441 — |
| Grecia (C) | 12,50 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Guatemala (I) | 19 — | Turchia (C) | 15,29 |
| Haiti (I) | 3,80 | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Honduras (I) | 9,50 | Id (C) (2) | 4,56395 |
| India (I) | 5,76 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| Indocina (I) | 38,78 | Uruguay (I) | 10,08 |
| Iran (I) | 1,103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 88,075 |
| Id. 3,50 % (1902) | 85,525 |
| Id. 3 % lordo | 72,575 |
| Id. 5 % (1935) | 88,825 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 77,725 |
| Id. 5 % (1936) | 94 — |
| Id 4,75 % (1924) | 495,15 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96 — |
| Buoni novennali 4 % (15-12-43) | 99,40 |
| Id. 5 % (1944) | 99,225 |
| Id. 5 % (1949) | 93,175 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 92,80 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 92,825 |
| Id. 5 % (15-4-51) | 92,80 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per svincolo e tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 79

E' stato chiesto, da parte di Manobianco Franceschina fu Nicola, vedova Ficarella, domiciliata a Bitetto, lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita Cons 3,50 %, 1906, n 811698, di annue L. 423,50, a lei intestata e vincolata per dote.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

*Il Direttore generale*: POTENZA

(1236)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicato relativo alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale « Fonte Santa Barbara di Lurisia »**

Con decreto del Ministero dell'interno in data 20 marzo 1943-XXI, è stato modificato il decreto Ministeriale 30 marzo 1940-XVIII, n. 5299, permettendo alla ditta Garbarino Sciaccaluga, con sede a Genova, via XX Settembre n 29, di smerciare l'acqua oligo-minerale « Fonte Santa Barbara di Lurisia » in comune di Roccaforte Mondovì (provincia di Cuneo), oltre che in bottiglie da un litro e da due litri, anche in bottigliette da mezzo litro con forma e colore delle bottiglie già autorizzate, aventi chiusura ermetica con capsula tornita ed etichetta identica per colore, figure e diciture; ma con dimensioni ridotte aventi un'altezza di cm. 10, larghezza e lunghezza di cm. 20.

(1209)

# MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Attivazione di servizio telegrafico**

Si comunica che il giorno 11 marzo 1943-XXI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Lugugnana (provincia di Venezia).

(1156)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Comunicato relativo alla regolamentazione delle condizioni generali di vendita delle farine per panificazione**

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di una completa regolamentazione delle condizioni generali di vendita delle farine per panificazione, sentite le Categorie interessate, ha disposto quanto segue:

TITOLO I.

*Vendite da molino a panificatore o dettagliante, e da grossista a panificatore.*

Art. I. — Il prezzo ufficiale s'intende per merce sana e commestibile e per pagamento a dieci giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce.

Qualora la spedizione della merce venga effettuata a mezzo ferrovia, il suddetto termine di dieci giorni decorrerà dalla data della riversale ferroviaria, ed in tale caso il pagamento dovrà essere effettuato contro presentazione della riversale ferroviaria con apertura di credito irrevocabile a mezzo banca.

In ogni modo, è in facoltà del venditore di chiedere il pagamento all'atto della consegna o della spedizione della merce accordando lo sconto del 6 % annuo per i dieci giorni di anticipato pagamento.

E' parimenti in facoltà del venditore di accordare, su richiesta del compratore, dilazioni di pagamento oltre i dieci giorni, applicando un tasso di interesse del 6 % annuo per il periodo di dilazione.

Resta esclusa la forma di pagamento anticipato per le consegne franco molino; non è considerato pagamento anticipato quello richiesto ventiquattr'ore prima della consegna a domicilio, se la vendita è fatta per contanti.

Art. II. — Le consegne dovranno essere effettuate in peso netto di kg. 100 più le tele; saranno valutate al peso medio di gr. 900 ciascuna tanto le tele nuove quanto le tele usate.

Qualora le tele nuove e quelle usate avessero un peso superiore a gr 900 salvo una tolleranza di gr. 100 in più o in meno, il venditore dovrà tener conto, nel computo del peso netto, dell'eccedenza della tara, in modo che il panificatore abbia sempre i 100 kg. netti di farina, tenendo conto della tolleranza.

Il peso dovrà essere controllato alla consegna e cioè al magazzino del compratore se la vendita è effettuata franco domicilio e la merce è trasportata con i mezzi del venditore o da lui assunti; all'uscita del molino, se la vendita è effettuata franco molino. Nel caso di consegna diretta tra molino e panificatore, il peso dovrà risultare, al momento della consegna, di 100 kg. di farina netti, salvo sempre la tolleranza di cui sopra per la tara tela, qualunque sia il grado di umidità della stessa, sempre però contenuto nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso in cui il trasporto avvenga a mezzo ferrovia farà testo il peso dichiarato nella riversale ferroviaria; il molino però è tenuto a reintegrare con la procedura di cui all'art. XIV le eventuali deficienze di peso che non fossero in matematica correlazione con il grado di umidità, salvo i casi di mancanza per furti, provati da verbali delle ferrovie.

Art. III. — Nelle consegne dirett. da molino a panificatore sarà tollerato un calo stradale e/o per dispersione del 0,2 %.

Art. IV. — Per la consegna della farina a domicilio valgono le tariffe stabilite dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, sentite le categorie interessate.

Art. V. — La farina sarà fornita in tele del venditore, noleggiate. E' in facoltà del venditore di marcare le proprie tele. Il compratore ha però sempre facoltà di fornire tele proprie; in tal caso dovrà farle pervenire al molino in tempo utile.

Nel caso in cui il molino si trovasse nella impossibilità di utilizzarle, le tele stesse dovranno essere adibite per la fornitura immediatamente successiva, a meno che tra molino o panificatore non si addivenga ad un accordo per il definitivo scambio.

La restituzione delle tele noleggiate dal venditore dovrà avvenire entro trenta giorni dalla consegna o dalla spedizione, se la fornitura è effettuata a clienti della stessa provincia; entro sessanta giorni se è effettuata a clienti fuori provincia. Trascorsi tali termini, il molino potrà considerare le tele vendute.

Art. VI — Al fine di assicurare la regolare distribuzione della farina, i panificatori hanno l'obbligo di restituire le tele fornite dai molini, parimenti i molini non potranno opporre rifiuto a ritirarle, se restituite nei termini prescritti, salvo diverso specifico accordo fra le parti.

La riconsegna delle tele dovrà essere effettuata, al molino, a spese del compratore; alla stazione ferroviaria di arrivo del molino, nel caso in cui la restituzione sia effettuata a mezzo ferrovia. Nessuna spesa verrà gravata sul compratore ove la restituzione avvenga all'atto della consegna a domicilio della farina da parte del molino e questo abbia la possibilità di rilevare i sacchi con lo stesso mezzo con il quale ha effettuato il trasporto della farina.

Le tele stesse, salvo il deterioramento per l'uso, dovranno essere restituite non declassate e cioè non debbono essere state adibite dal compratore ad altri usi e non debbono presentare segni di anormale deterioramento.

Art. VII. — Il molino potrà addebitare una spesa di usura tele nella seguente misura massima:

L. 1,30 per la prima quindicina indivisibile
» 0,70 per la seconda quindicina indivisibile
» 0,50 per la terza quindicina indivisibile
» 0,50 per la quarta quindicina indivisibile.

E' in facoltà del venditore di addebitare l'ammontare della spesa di usura per le prime due quindicine se la fornitura viene effettuata a clienti della stessa provincia e per quattro quindicine se la fornitura viene effettuata a clienti fuori provincia, salvo restituzione della quota afferente alle quindicine non usufruite dal cliente.

Ai fini dell'applicazione della spesa di usura delle tele, si chiarisce che il periodo per il computo dell'usura decorre dalla data di spedizione o consegna della merce da parte del venditore alla data di spedizione o di riconsegna delle tele da parte del compratore.

Art. VIII. — Oltre la spesa di usura di cui all'articolo precedente, il molino è autorizzato ad addebitare a parte, in fattura, a titolo di deposito cauzionale, ai fini della restituzione delle tele, la somma di:

L. 40 per le tele di juta
» 35 per le tele non tipo
» 30 per le tele tipo.

Il detto deposito deve essere senz'altro restituito all'atto della riconsegna delle tele, salvo i casi di declassamento come sopra specificati, e non può essere incamerato e trattenuto per ragioni diverse dallo scopo per cui è stato costituito.

Art. IX. — Le spese di cui agli articoli III, VII e VIII dovranno essere sempre specificate in fattura, salvo che il compratore non esoneri il molino dal farlo, autorizzandolo a conglobare le spese stesse del prezzo.

TITOLO II.

*Vendite da molino a grossista distributore.*

Art. X. — Per le vendite fatte dal molino al grossista distributore restano ferme le disposizioni attualmente in atto, relative al finanziamento collettivo dei generi razionati.

Art. XI. — Il grossista distributore è tenuto a verificare il peso e la qualità della merce ed opporre al molino speditore tutte le eccezioni per eventuali deficienze o mancanze sia in ordine al peso in rapporto all'umidità, sia in ordine al condizionamento della merce.

Trascorse quarantotto ore dal ricevimento senza che sia stata fatta, a mezzo telegrafo, riserva verso lo speditore, il grossista distributore libera il molino da ogni responsabilità, limitatamente al peso e al condizionamento della merce, assumendola a sua volta, verso il panificatore. A tale fine, il grossista distributore è tenuto ad applicare sui cartellini un timbro che possa, in ogni caso, provare che la merce è stata consegnata con il suo tramite.

La eventuale riserva dovrà essere specificata nei suoi motivi, e corredata di dati precisi circa il peso riscontrato in meno e lo stato di condizionamento della merce; inoltre, la merce in contestazione, che dovrà in ogni caso essere ritirata ed immagazzinata, non dovrà essere distribuita prima che, in contraddittorio del venditore, come appresso specificato, non saranno stati verificati il peso e prelevati i campioni.

Art. XII. — Negli otto giorni successivi alla comunicazione telegrafica il molino potrà inviare un proprio rappresentante per gli accertamenti sopra detti.

I campioni saranno prelevati in tre esemplari, in barattoli di vetro, di cui uno sarà depositato presso la locale Sezione provinciale dell'alimentazione; ciascuna delle parti interessate farà eseguire l'analisi presso un laboratorio chimico di propria fiducia.

Nel caso in cui le parti non si trovassero d'accordo sul risultato dell'analisi, farà testo quella che sarà eseguita sul terzo campione che dovrà essere effettuata dall'Istituto superiore di sanità del Ministero dell'interno al quale, il campione stesso, sarà inviato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. XIII. — Trascorsi gli otto giorni dalla data della comunicazione telegrafica, senza che il molino abbia fatto intervenire, sul posto, il proprio rappresentante, o in caso di urgenza, a giudizio della Sezione provinciale dell'alimentazione, il grossista distributore provvederà al prelievo dei campioni con l'intervento di un pubblico ufficiale, inviando un esemplare dei tre campioni prelevati al molino speditore e depositandone un altro presso la Sezione provinciale dell'alimentazione.

Le spese relative al prelevamento dei campioni in caso di presenza del pubblico ufficiale, e quelle di analisi, saranno a carico della parte soccombente.

Art. XIV. — Qualora il peso riscontrato, non fosse in relazione matematica con il grado di umidità, il molino sarà tenuto a far luogo ad un reintegro in farina, al fine di ristabilire il detto rapporto, detratto il calo di viaggio dello 0,3 % di cui all'art. XV.

La integrazione suddetta non potrà essere effettuata senza preventivo accertamento della locale Sezione provinciale dell'alimentazione, la quale informerà la Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia di appartenenza del molino speditore, nè comporterà alcuna variazione nei libri di carico e scarico del molino.

La integrazione stessa sarà ripartita in pro-rata, a cura della Sezione provinciale dell'alimentazione, tra i panificatori interessati.

Art. XV. — Ad ogni effetto sarà tollerato un calo stradale e/o di giacenza e/o per dispersione nella misura massima dello 0,3 % per il passaggio molino-grossista e del 0,2% per il passaggio grossista-panificatore, in modo che, per la farina di produzione foranea, a differenza di quella di produzione locale, viene riconosciuto un calo complessivo del 0,5 %. Il calo suddetto viene elevato a 0,7 % (0,5+0,2) per le forniture di farina « foranea » effettuate dal Continente alle Isole.

Art. XVI. — Tutte le altre norme previste nel titolo I, relative al modo di pagamento, alla misura del deposito e spesa di usura tele, alle tariffe per la consegna locale, valgono anche per il grossista distributore nella sua duplice qualità di compratore nei rapporti con il molino e venditore nei rapporti con il panificatore.

Roma, addì 27 marzo 1943-XXI

*Il Ministro*: PARESCHI

(1235)

---

**Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Trieste**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 30 marzo 1943-XXI, il dott. Umberto Fonda è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Trieste.

(1186)

---

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agricola cattolica di Rovigno, in liquidazione, con sede nel comune di Rovigno d'Istria (Pola).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola cattolica di Rovigno, con sede nel comune di Rovigno d'Istria (Pola), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV con il quale il cav. Giuseppe Camponi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giacomo Cherin fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola cattolica di Rovigno, avente sede nel comune di Rovigno d'Istria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del cav. Giuseppe Camponi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1063)

---

**Sostituzione temporanea del commissario liquidatore, richiamato alle armi, della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle, in liquidazione, con sede in Pozzaglia Sabino (Rieti).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 dicembre 1938-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle, con sede nel comune di Pozzaglia Sabino (Rieti), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 6 aprile 1940, con il quale il sig. Domenico Marchili è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Raul Nisio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle, avente sede nel comune di Pozzaglia Sabino (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del sig. Domenico Marchili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1064)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Graduatoria del concorso a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento);

Visto il decreto Ministeriale del 7 settembre 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale del 15 settembre 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 10 novembre 1942-XXI;

Visto il decreto Ministeriale del 7 novembre 1942-XXI, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è stato prorogato a tutto il 10 dicembre 1942-XXI;

Visto il decreto Ministeriale del 9 dicembre 1942-XXI che modifica l'art. 7, lettera *a*), del decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento):

1. Silla Giorgio
2. Tomasselli Salvatore
3. Miraglia Raffaele
4. Scholz Luciano
5. Guenzi Edoardo
6. Guerra Guido
7. Carosio Francesco
8. Barbato Luigi
9. Cotronei Valentino
10. Campus Raimondo
11. Principato Santi
12. Avenali Roberto
13. Betti Ezio
14. Ribezzo Ennio
15. Primavera Giuseppe
16. Roero di Monticello Guglielmo
17. Messina Giuseppe Angelo
18. Lanari Massimo
19. Vitale Gaetano
20. Arbitrio Massimo
21. Ugolinelli Andrea
22. Spaglicci Emilio
23. Grignani Mario
24. Rizzo Alberto
25. Bonini Franco
26. Mangiaracina Fausto
27. Amenta Filippo
28. Sprega Marcello
29. Cvitanich Pietro
30. Palombo Pasquale
31. Figus Luigi
32. Francini Mario
33. Degni Michele

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(1215)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.